

**COMUNE DI FILOTTRANO**  
**PROVINCIA DI ANCONA**

**S T A T U T O**

I N D I C E

TITOLO I “PRINCIPI GENERALI”

Capo 1° “Principi generali”

- Art.1 - Autonomia del Comune
- Art.2 - Il Territorio, la Sede, lo Stemma, il Gonfalone
- Art.3 - Funzioni del Comune
- Art.4 - Lo sviluppo economico
- Art.5 - Rapporti con altri Enti
- Art.6 - Statuto comunale
- Art.7 - Regolamenti comunali
- Art.8 - Albo Pretorio

TITOLO II “ORDINAMENTO ISTITUZIONALE”

Capo 1° “Gli Organi Istituzionali”

- Art. 9 – Organi
- Art. 10 – Il Consiglio Comunale
- Art. 11 – I Consiglieri Comunali
- Art. 12 – Prerogative delle minoranze consiliari
- Art. 13 – Prima seduta del Consiglio
- Art. 14 – Linee programmatiche dell’azione di governo dell’Ente
- Art. 15 – Competenze del Consiglio
- Art. 16 – Commissioni consiliari permanenti
- Art. 17 – Commissioni Speciali di Controllo e Garanzia

Capo 2° “Il Sindaco”

- Art. 18 – Il Sindaco
- Art. 19 – Competenze del Sindaco
- Art. 20 – Il Vice Sindaco
- Art. 21 – Deleghe ed incarichi
- Art. 22 – Cessazione dalla carica di Sindaco

Capo 3° “La Giunta Comunale”

- Art. 23 – Composizione della Giunta
- Art. 24 – Funzionamento della Giunta
- Art. 25 – Competenze della Giunta
- Art. 26 – Revoca degli Assessori

## Capo 4° “Norme Comuni”

Art. 27 – Mozione di sfiducia

Art. 28 – Divieto di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Art. 29 – Pubblicità delle Spese elettorali

## TITOLO III “DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE”

### Capo 1° “Organi di decentramento”

Art. 30 – Partecipazione Popolare

Art. 31 – Consigli di Quartiere

Art. 32 – Riunioni ed Assemblee

Art. 33 – Consulenze tecniche e di settore

### Capo 2° “Partecipazione e diritto all’informazione”

Art. 34 – Iniziative e Proposte Popolari

Art. 35 – Le Istanze, le Proposte, le Petizioni

Art. 36 – Referendum comunali

Art. 37 – Diritto d’accesso e di informazione dei Cittadini

## TITOLO IV “ORDINAMENTO FUNZIONALE”

### Capo 1° “L’organizzazione amministrativa”

Art. 38 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Art. 39 – Incarichi ed indirizzi di gestione

Art. 40 – Il Segretario Comunale

Art. 41 – Il Vice Segretario

Art. 42 – Principi di Gestione Amministrativa

Art. 43 – Le determinazioni ed i decreti

### Capo 2° “I Servizi Pubblici Locali”

Art. 44 – Gestione dei Servizi Pubblici Locali

Art. 45 – L’Azienda Speciale

Art. 46 – L’Istituzione

Art. 47 – Gestione dei servizi in forma associata

Art. 48 – Conferenza di Servizio

## TITOLO V “DIFENSORE CIVICO”

### Capo 1° “Ufficio del Difensore Civico”

Art. 49 – Funzioni e Poteri – Principi dell’azione del Difensore Civico - Doveri

Art. 50 – Requisiti

Art. 51 – Elezione – Durata – Decadenza  
Art. 52 – Trattamento economico

## TITOLO VI “FINANZA E CONTABILITA’”

### Capo 1° “Autonomia Finanziaria”

Art. 53 – L’Autonomia e l’attività Finanziaria  
Art. 54 – Revisione economico-finanziaria  
Art. 55 – Controllo di Gestione e Controllo di qualità  
Art. 56 – Servizio di Tesoreria

## TITOLO VII “DISPOSIZIONI FINALI”

Art. 57 – Disposizione finale

**TITOLO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**CAPO 1°**

**Art. 1 – L'Autonomia del Comune**

1. Il Comune di Filottrano è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione della Repubblica, delle leggi dello Stato, della Regione Marche e del presente Statuto.
2. Il Comune di Filottrano è ripartizione territoriale della Repubblica Italiana e sede del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato e della Regione.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi.
4. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante i propri Organi nonché attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

**Art. 2 - Il Territorio, La Sede, Lo Stemma, Il Gonfalone**

1. Il territorio del Comune si estende per Km<sup>2</sup> 70,25 e confina:  
a nord con i Comuni di Jesi e S.Maria Nuova;  
a sud con i Comuni di Montefano e Appianano;  
a est con il Comune di Osimo;  
a ovest con il Comune di Cingoli.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, con legge della Regione, a condizione che la popolazione sia sentita ed esprima la propria volontà favorevole mediante referendum.
3. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma che è blasonato come segue: di rosso, alla croce gigliata d'oro posta sul punto d'onore, accompagnata in punta dal monte all'italiana, di sette colli, posti quattro, due, uno, ristretto, di argento. Ornamenti esteriori da Città.
4. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone con lo stemma ogni qual volta il Sindaco disponga in tal senso.
5. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
6. Il Comune si fregia del titolo di "Città" concesso con lettera apostolica in forma breve, da Papa Pio VI, nell'anno 1790 il 24 del mese di Agosto.

**Art. 3 – Le funzioni del Comune**

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'opera del Comune è finalizzata all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, a rimuovere gli ostacoli sociali e culturali per rendere effettivi i diritti dei cittadini senza distinzione di sesso, razza, religione, opinione politica e condizione sociale, ed è indirizzata alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio comunale.
3. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello comunale.

4. Un apposito regolamento disciplina l'azione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

#### Art. 4 - Lo sviluppo economico

1. Nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute, il Comune promuove lo sviluppo economico, attraverso la salvaguardia e l'incentivazione dell'occupazione.
2. A tale scopo valorizza le organizzazioni sociali ed economiche, promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica privata, pubblica o mista, sostiene l'attività singola, le libere forme associative, cooperative e consortili.
3. Il Comune mantiene collegamenti con organismi di studio che operano nei settori economici maggiormente rilevanti per la comunità, promuove strutture scolastiche, centri di ricerca e sistemi di servizi utili allo sviluppo economico locale.
4. Il Comune promuove altresì l'istituzione di una consulta dell'economia e del lavoro quale osservatorio permanente sulla realtà economica cittadina e quale organo di consultazione permanente ai sensi del successivo art.34 anche al fine di promuovere azioni di tutela dei lavoratori.

#### Art. 5 - Rapporti con altri enti

1. Nell'ambito delle proprie funzioni e di quelle ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione, il Comune può attuare forme di collaborazione e di cooperazione con altri enti pubblici, con la Provincia e con altri Comuni.
2. Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale che gli vengono affidati dalla legge purchè dalla stessa siano regolati anche i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

#### Art. 6 – Lo Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui debbono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge. Così, pure, le modifiche allo stesso.
3. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
4. Eventuali modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
5. Lo statuto entra in vigore come previsto dalla legge ed è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

#### Art. 7 – I Regolamenti comunali

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali ed agli strumenti di pianificazione e le relative norme di attuazione entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di

approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.

4. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e/o gli aspetti più significativi.

#### Art. 8 – L'Albo Pretorio

1. Nella sede municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio adibito ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge, per statuto o per regolamento a tale adempimento.
2. Un impiegato designato dal Responsabile del Settore Segreteria / Affari Generali è responsabile delle pubblicazioni.

### TITOLO II

#### **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

##### CAPO 1°

##### Gli organi istituzionali

##### Art. 9 – Gli Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Gli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e di buona amministrazione.

##### Art. 10 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a due sedute consecutive del consiglio.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
6. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
7. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'Organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
9. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
10. Il Consiglio Comunale conferma la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

## Art. 11 - I Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio comunale.
4. I consiglieri hanno potere di controllo sull'attività della Giunta e degli Uffici e Servizi dell'Ente, potere che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e, singolarmente, mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato entro i limiti e con le modalità disciplinate dall'apposito regolamento.
6. E' istituito l'albo dei Consiglieri Comunali. L'Albo dei Consiglieri Comunali regolarmente eletti e convalidati, comprensivo dei dati anagrafici, del reddito pro-capite dichiarato nonché del patrimonio proprio, è affisso all'albo pretorio del Comune alla vigilia della prima adunanza del Consiglio Comunale e per tutta la legislatura. L'albo di cui al presente comma è aggiornato annualmente.
7. I consiglieri sono tenuti a costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Anche un singolo consigliere può costituirsi in gruppo. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

## Art. 12 - Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale debbono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari speciali aventi funzione di controllo o di garanzia, ove costituite, come individuate dal regolamento.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, come disciplinata dal regolamento, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

## Art. 13 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. E' presieduta dal Sindaco o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

#### Art. 14 - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa viene messo a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale ed è approvato con votazione palese.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del consiglio.
4. L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

#### Art. 15 - Competenze del Consiglio

1. Le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge n. 142 del 8 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 16 - Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3. I lavori delle commissioni consiliari non sono pubblici.
4. Le Commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, garanzia, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
5. Il Sindaco, gli Assessori ed i Responsabili degli Uffici e Servizi possono partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
6. Le Commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

#### Art. 17 - Commissioni Speciali di Controllo e Garanzia

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di controllo e garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Alla presidenza, a termini del precedente articolo 12, è nominato un Consigliere, appartenente alle minoranze, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
3. La Commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'ente e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
4. La Commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e Funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione del Presidente ed il funzionamento della Commissione.

## CAPO 2° Il Sindaco

### Art. 18 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dello stesso, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

### Art. 19 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca il Consiglio determinando l'ordine del giorno, inviando gli avvisi e lo presiede.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento ove esistente.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale, ove esistente, e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.
4. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed alla eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di

scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

5. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, può nominare il Direttore Generale nei limiti previsti dalla legge o conferire le funzioni di questo al Segretario Comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Il Sindaco indice i referendum comunali.
7. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
8. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
9. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni mezzo disponibile.

#### Art. 20 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

#### Art. 21 - Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo atto di natura meramente discrezionale nell'interesse generale dell'Amministrazione.
8. Le deleghe sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
9. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri comunali per l'esame di pratiche, attività di studio e proposta o per coadiuvare gli assessori delegati.
10. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non possono dar luogo all'emanazione di atti e/o provvedimenti ad efficacia esterna.
11. Non è consentita la mera delega di firma.

## Art. 22 - Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza od il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
5. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.
6. Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si fa rinvio alle leggi vigenti materia.

### CAPO 3°

## La Giunta Comunale

### Art. 23 - Composizione della Giunta

1. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sei Assessori compreso il Vice Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'Assessore da lui delegato.
3. Possono essere eletti Assessori, in numero non superiore a quattro, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. La comunicazione di nomina motiva la scelta effettuata ed indica il Vice Sindaco. L'Assessore non facente parte del Consiglio partecipa ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di sua competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Partecipa alle sedute delle Commissioni consiliari e, se delegato, può presiederle. Ha diritto allo stesso modo dei Consiglieri Comunali di accedere alle informazioni. Non può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
4. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado fra loro e con il Sindaco.
5. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.
6. La Giunta, all'atto dell'insediamento, esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

### Art. 24 - Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. Può essere adottato specifico regolamento per il funzionamento della Giunta.

#### Art. 25 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Comunale, del Direttore Generale e dei Dirigenti o loro sostituti.
3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Compie, altresì, tutti gli atti ad essa espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti.

#### Art. 26 - Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con il venire meno del rapporto fiduciario; la stessa è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente al nominativo del nuovo Assessore.

### CAPO 4°

#### **Norme Comuni**

#### Art. 27 - Mozione di sfiducia

1. Per quanto concerne la mozione di sfiducia si fa espresso rinvio alle norme di legge in merito.

#### Art. 28 - Divieto di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni mobili o immobili od altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre a carico dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione agli atti di gestione di propria competenza ed ai pareri che sono chiamati ad esprimere sulle proposte di atti deliberativi.

#### Art. 29 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che prevedono di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento.
2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
3. Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati sindaci nominati Consiglieri, i Consiglieri Comunali presentano il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria.
4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi e vi restano depositati in Comune per la consultazione anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di richiederne copia.

### TITOLO III

## DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE

### CAPO 1°

#### Organi di decentramento

#### Art. 30 - Partecipazione Popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione popolare all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare dei cittadini italiani e stranieri si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei medesimi ad intervenire nei procedimenti amministrativi.
3. Il Comune garantisce il diritto all'informazione per tutte le associazioni di cui al comma precedente, favorisce l'accesso agli atti amministrativi ed il rilascio della documentazione richiesta.
4. Per i fini di cui al comma uno il Comune:
  - A) può affidare alle associazioni od a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e, in generale, attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
  - B) può coinvolgere le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
5. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con lo stesso Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità contenute nel presente atto normativo, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini che lo richiedono accettandone gli scopi statutari ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
6. Le Associazioni operanti nel Comune di Filottrano, in possesso dei predetti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo comunale delle associazioni. Tale albo viene aggiornato annualmente.

### Art. 31 - Consigli di quartiere

1. Organi di partecipazione dei cittadini sono i consigli di quartiere. L'elezione, il numero la formazione, la durata e quant'altro agli stessi inerente sono disciplinati da apposito regolamento.

### Art. 32 - Riunioni ed Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione e delle leggi vigenti per il libero svolgimento, in forme democratiche, delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.
2. Il Comune ne facilita l'esercizio, favorendo la messa a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana e che ne facciano richiesta, di sedi e di ogni altra struttura e spazio idoneo compatibilmente con le disponibilità.
3. Il Comune riconosce il valore culturale ed il contributo alla promozione del territorio svolto dalla rievocazione storica denominata "Contesa dello Stivale" e la sua edizione a cadenza annuale.

### Art. 33 - Consulte tecniche di settore

1. Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'Ente.
2. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.

## CAPO 2°

### **Partecipazione e diritto all'informazione**

#### Art. 34 - Iniziative e Proposte Popolari

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. La Giunta Comunale entro 30 giorni dalla ricezione al protocollo, valuta le istanze, petizioni e proposte adottando, se di propria competenza, gli atti amministrativi conseguenti o, altrimenti, inviando la documentazione all'Organo od Ufficio competente accompagnata dalle proprie valutazioni in merito.
3. Il Sindaco comunque risponde informando del procedimento del presente articolo nel termine di cui all'art.16 della legge n.86 del 26/04/1990.

#### Art. 35 - Le istanze, le Proposte, le Petizioni

1. Le istanze, tendenti a provocare l'intervento e l'interessamento del Comune, nei limiti prescritti dalla legge, possono essere presentate per iscritto da uno o più cittadini, senza altre formalità.

2. Le petizioni e le proposte, tendenti a richiedere provvedimenti, ad esporre necessità comuni od a proporre suggerimenti e soluzioni su questioni collettive dovranno essere sottoscritte da non meno di 100 cittadini elettori. Entrambe possono essere presentate dai singoli consigli di quartiere con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
3. Le stesse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che deve essere di competenza del Comune stesso.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise è data risposta scritta a cura degli uffici competenti o del sindaco o suo delegato entro il termine di trenta giorni dalla decisione dell'organo competente di cui al precedente articolo 34.

#### Art. 36 - Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, agli strumenti di pianificazione ed urbanistici, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi, già adottati dal Consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo intendendosi per tali tutti quegli atti non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini e dello Statuto del Comune.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, o su richiesta di almeno mille cittadini per i referendum consultivi, e di almeno millecinquecento cittadini per i referendum abrogativi. I cittadini devono risultare iscritti nelle liste elettorali del Comune di Filottrano al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
4. Il Segretario Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
5. Il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sulla attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto ed eventualmente dalle norme regolamentari.
6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 marzo ed 15 giugno.
7. I referendum comunali possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
9. Il Sindaco, entro tre giorni dalle operazioni di voto, proclama i risultati della consultazione dandone comunicazione alla cittadinanza attraverso pubblici manifesti.
10. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo a quello della proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data gli Organi competenti del Comune sono tenuti ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati.
11. Nei referendum consultivi, gli Organi comunali competenti adottano entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dalla maggioranza degli elettori votanti.

12. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato e, se di competenza del Consiglio Comunale, adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
13. Un referendum consultivo su un medesimo oggetto non può essere ripetuto prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla consultazione.
14. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

#### Art. 37 - Diritto di Accesso e di Informazione dei Cittadini

1. Il Comune di Filottrano esercita la propria attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale – a domanda o d'ufficio – deve essere rilasciato l'atto o il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza di termini specifici tale termine si intende di trenta giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque di carattere generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
5. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto od ai quali per legge debbono intervenire.
6. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
7. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
8. Al fine di raggiungere l'obiettivo della massima trasparenza, il Comune è impegnato a comunicare alla collettività amministrata ogni notizia di rilevante interesse connesso con l'attività amministrativa.
9. Il Comune utilizza i mezzi di comunicazione e quant'altro ritenga opportuno per raggiungere con tempestività i destinatari dell'informazione.
10. L'informazione deve essere realizzata secondo i principi dell'esattezza, tempestività, inequivocità e completezza.

### TITOLO IV ORDINAMENTO FUNZIONALE

#### CAPO 1° L'organizzazione amministrativa

#### Art. 38 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati con apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. L'organizzazione di cui al comma uno si uniforma, ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nonché all'art. 6 della legge n. 127 del 15/05/1997, al principio per il quale gli organi di governo definiscono, anche con atti di indirizzo, gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
5. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
6. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
7. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.
8. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono l'istituzione di un servizio di "controllo di gestione" e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi (anche a tempo determinato), prevedono l'esistenza di sistemi di valutazione e la possibilità di revoca dall'incarico dei dirigenti.
9. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione del personale, perseguendo l'obiettivo di ottenere la più alta specializzazione e la più alta integrazione tra i vari settori di attività dell'ente.

#### Art. 39 - Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente, in base al principio codificato al comma 4 dell'articolo precedente, uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.
2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.
3. Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica.
5. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei settori non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato.
6. I compiti dei dirigenti, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti medesimi ed ai responsabili di settore per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa, nonché le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, sono disciplinati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
7. In relazione alla complessità della struttura operativa interessata ed alla natura delle funzioni da attribuire, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il

conferimento della titolarità di uffici e settori o l'esercizio in forma coordinata di funzioni dirigenziali anche da parte di funzionari di qualifica inferiore, dotati di idonea professionalità.

#### Art. 40 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. I procedimenti di nomina, conferma, mancata conferma ed eventuale revoca del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e da eventuali atti amministrativi del Governo.
3. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni dei tre organi istituzionali, con pareri scritti ed orali.
4. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento dell'ente.
5. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti di massimo livello e ne coordina l'attività, salvo che, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51/bis della legge n. 142 del 8/06/1990 e successive modificazioni, il Sindaco abbia nominato un Direttore Generale.
6. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può attribuire le relative funzioni al Segretario Comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo. Valgono, in questo caso, anche per il Segretario Comunale, tutte le statuizioni operative previste nel presente articolo.
7. Compete, in tal caso, al Segretario Comunale un elemento aggiuntivo di retribuzione da concordarsi tra le parti avuto riguardo alla natura fiduciaria dell'incarico e ad eventuali, specifiche previsioni del Contratto Nazionale del Lavoro dei Segretari Comunali.
8. Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
9. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

#### Art. 41 - Il Vice Segretario

Il regolamento di cui all'art. 35 , comma 2/bis , della Legge n. 142 dell'8/6/1990 , introdotta dal comma 4 dell'art. 5 della Legge n. 127 del 15/5/1997, può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

#### Art. 42 - Principi di Gestione Amministrativa

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché la dotazione organica del personale sono stabilite con apposito regolamento.
2. L'organizzazione deve essere improntata, in conformità ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni, a criteri di efficacia, efficienza, autonomia operativa, funzionalità, economicità di gestione, trasparenza e secondo principi di professionalità e responsabilità. Persegue nell'attività i fini determinati dalla legge e dallo statuto, la tempestività e la rispondenza al pubblico interesse.
3. I dirigenti, intendendosi per tali anche i responsabili di settore, sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono co-responsabili della

attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

4. A tal fine ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate nonché di quant'altro previsto nell'art. 6 della legge n. 127 del 15/05/1997 e successive modificazioni e di quanto previsto nella legge 3 agosto 1999, n. 265; poteri che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo e nei regolamenti.
5. I dirigenti esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti od eventualmente conferita dal Sindaco.

#### Art. 43 - Le determinazioni ed i decreti

1. Gli atti dei dirigenti, intendendosi per tali anche i responsabili del settore, non diversamente disciplinati, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo e per quanto qui non previsto dalle norme regolamentari.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
4. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia e l'ufficio di provenienza.

### CAPO 2°

#### **I Servizi Pubblici Locali**

#### Art. 44 - Gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto all'informazione.
3. L'Amministrazione Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico od attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
5. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
6. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificare l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

#### Art. 45 - L'Azienda Speciale

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.
4. Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina di amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
5. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di Amministrazione dell'azienda.
7. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali ; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. I revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

#### Art. 46 - L'Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione : il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari ; restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

#### Art. 47 - Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione degli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si possono avvalere di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione di servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

#### Art. 48 - Conferenza di Servizio

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il responsabile del procedimento, od il Sindaco o l'Assessore delegato od il Segretario Comunale od il Direttore Generale, possono indire una conferenza di servizio.
2. La materia è disciplinata dall'art. 14 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 nonché dell'apposito regolamento comunale.

### TITOLO V IL DIFENSORE CIVICO

#### Art. 49 - Funzioni e Poteri - Principi dell'azione del Difensore Civico - Doveri

1. Al fine di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzie del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della stessa, è istituito nel Comune di Filottrano l'Ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico che, nell'espletamento delle sue attribuzioni, riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale, esercita l'attività in piena libertà; non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. A richiesta del cittadino che vi abbia interesse, oppure di propria iniziativa, egli può intervenire - presso l'Amministrazione Comunale, gli Enti e le Aziende dipendenti e/o controllati dal Comune, i concessionari dei servizi pubblici locali, nonché gli Enti, Consorzi e Aziende sovracomunali in cui il Comune nomina propri rappresentanti - a difesa del cittadino, per assicurare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente e correttamente assunti, nonché per garantire legalità, trasparenza, equità ed efficienza.
4. Il Difensore Civico è tenuto a ricevere ogni segnalazione o istanza presentata al suo ufficio, indipendentemente dalla propria competenza. Ove valuti la propria incompetenza, provvede a trasmetterle all'ufficio del Difensore Civico competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Egli ha diritto di ottenere visione e/o copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia utile per l'espletamento del mandato.
6. I destinatari delle sue richieste sono tenuti a dare riscontro motivato entro 30 giorni.
7. E' tenuto al segreto d'ufficio e deve sospendere ogni intervento su fatti sui quali sia intervenuta l'autorità giudiziaria penale e/o amministrativa. Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato, da comunicazione all'autorità giudiziaria.. Egli segnala altresì alla Procura Generale presso la Corte dei Conti eventuali irregolarità, che possano comportare responsabilità penale e amministrativa.
8. Deve presentare al Presidente del Consiglio Comunale, entro il 30 Novembre di ogni anno, una Relazione scritta, con cui venga illustrata l'attività svolta, con facoltà di presentare proposte per evitare abusi, ritardi e carenze eventualmente riscontrate. Entro due mesi successivi detta Relazione viene esaminata e discussa dal Consiglio Comunale.
9. Nello svolgimento della sua azione egli può segnalare all'Amministrazione Comunale irregolarità, negligenze e inadempimenti da parte di dipendenti comunali, eventualmente

rilevate. Questi ultimi non possono ricorrere all'ufficio del Difensore Civico per tutti gli aspetti legati al rapporto di lavoro con il Comune.

10. Il Difensore Civico può esercitare il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale nei casi e con le modalità di cui all'art. 17 commi 38 e 39 della Legge 127 del 15/05/97.
11. Al Difensore Civico deve essere messo a disposizione un ufficio adeguato.
12. Il Difensore Civico deve garantire la presenza almeno una volta alla settimana negli orari di apertura degli Uffici Comunali.

#### Art. 50 - Requisiti

1. All'Ufficio del Difensore Civico può accedere chi sia in possesso di laurea in giurisprudenza o altra equipollente e che offra garanzie di probità, obiettività di giudizio, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa. Deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed avere un'età tra i 30 e i 70 anni.
2. L'incarico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
3. Non può essere nominato Difensore Civico chi:
  - a) abbia, ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina, cariche in partiti o movimenti politici ad ogni livello, o siano stati candidati, sempre nei tre anni precedenti, ad elezioni politiche o amministrative, comunali, provinciali e regionali;
  - b) chi sia membro o funzionario degli organi regionali di controllo;
  - c) chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti sino al terzo grado, che siano amministratori, segretario o dirigenti e responsabili degli uffici del Comune.
  - d) chi non sia residente nel Comune da almeno tre anni.
4. L'incompatibilità o la ineleggibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio, ove l'interessato non faccia cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

#### Art. 51 - Elezioni - Durata - Decadenza

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto eventualmente in deroga ad altre disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio Comunale, attraverso la maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  dei consiglieri assegnati, comprendendo anche il Sindaco. Ove nessun candidato risultasse eletto alla prima votazione, nel successivo Consiglio Comunale la maggioranza qualificata necessaria per l'elezione scenderebbe a  $\frac{2}{3}$  dei consiglieri assegnati, comprendendo anche il Sindaco.
2. Il Difensore Civico assume la carica previo giuramento nelle mani del Sindaco, secondo la seguente formula: "Giuro di adempire al mandato ricevuto al solo scopo del pubblico bene e di osservare lealmente la Costituzione, le Leggi, lo Statuto Comunale e le norme regolamentari del Comune". Il giuramento deve essere reso possibile entro 15 giorni dall'elezione.
3. Egli resta in carica tre anni, che decorrono dalla data del giuramento. Resta in carica tuttavia sino al giuramento del successore e comunque non oltre tre mesi dalla sua normale scadenza. Non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
4. Qualora egli presenti le dimissioni dalla carica, queste sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, non sussistendo la necessità della presa d'atto.
5. Il Difensore Civico può essere revocato - per gravi irregolarità nell'espletamento del mandato, per inattività, per documentata inefficienza, in presenza di rinvio a giudizio per uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione e per altro reato di significativa gravità - previa mozione motivata presentata da almeno  $\frac{1}{3}$  dei consiglieri, con deliberazione pure

motivata da parte del Consiglio Comunale, da adottarsi con la stessa maggioranza qualificata resasi necessaria per la sua elezione e con voto segreto.

#### Art. 52 - Trattamento economico

1. Al Difensore Civico compete un'indennità di funzione mensile , nonché il rimborso delle spese, regolarmente documentate, strettamente necessarie all'espletamento delle funzioni.
2. L'indennità di funzione è stabilita nella misura di due terzi dell'indennità di carica deliberata per gli Assessori del Comune in posizione di dipendenti non in aspettativa.

### TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

#### CAPO 1° Autonomia Finanziaria

#### Art. 53 - L'Autonomia e l'attività Finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Il Comune delibera entro la data fissata dalla legge e/o dal regolamento di contabilità il bilancio di previsione per l'anno successivo.
4. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti. E' corredato inoltre da ogni altro provvedimento e/o documento previsto al riguardo dalla legge o dai regolamenti.
5. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi, dei progetti e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei settori la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
6. Nel corso dell'esercizio finanziario l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
8. La Giunta Comunale, entro il trenta giugno di ciascun anno, presenta al Consiglio, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
9. I contenuti significativi e caratterizzanti del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi di partecipazione con adeguati mezzi informativi.
10. Il Consiglio Comunale approva uno specifico regolamento di contabilità e dei servizi connessi.

#### Art. 54 - Revisione Economico Finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due componenti, onde assicurare la presenza nello stesso di un componente designato dai gruppi di minoranza, a scrutinio segreto, un collegio di Revisori di Conti composto da tre membri.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.
3. Il Collegio dei Revisori è scelto ai sensi dell'art. 57, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.
4. Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo, al riguardo, apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
5. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tesi a migliorare l'efficienza ed i risultati.
6. Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i Revisori dei Conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
7. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
8. Il regolamento di contabilità disciplina, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.
9. Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
10. I Revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario.

#### Art. 55 - Controllo di Gestione e controllo di qualità

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito un sistema di "Controllo di Gestione", secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Lo stesso regolamento disciplinerà le conseguenti forme di rilevazione.
3. Per i servizi gestiti direttamente dal Comune e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
4. Nei servizi erogati all'utenza, il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti ed il grado di soddisfazione dell'utenza medesima.
5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione (indagini di soddisfazione dell'utente).

#### Art. 56 - Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria esterna.

2. Il servizio di tesoreria ed i rapporti del Comune di Filottrano con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposito contratto.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 57 - Disposizione finale

1. Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Statuto è automaticamente abrogata ogni previgente disposizione statutaria presente presso il Comune di Filottrano.
2. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni del presente Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

---

Il Presente Statuto è stato approvato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 del 4/4/2000 ( Co.Re.Co. prot. n. 1418/2000 del 16/6/2000 ) e n. 44 del 9/6/2000 ( Co.Re.Co. proto. n. 2209/2000 del 16/6/2000 ), parzialmente modificato con la deliberazione consiliare n.39 del 29/9/2004, esecutiva ai sensi di legge.